

SCHEDA INFORMATIVA

SISTEMA: ARTIGIANATO

PANIFICATORI

Descrizione

Per panifici si intendono le imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

È consentita ai titolari di panificio l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

La denominazione di "pane fresco" è riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale.

La segnalazione di inizio attività unica o condizionata non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

In caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 KW oppure utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido liquido o gassoso va presentata una SCIA di prevenzione incendi su apposito allegato della SCIA che è trasmesso a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco. Per le emissioni in atmosfera in caso di panificazione pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1.500 kg/giorno è necessario presentare una SCIA condizionata completa di istanza di AUA (Autorizzazione unica ambientale)

Le violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 4 della L. 4/8/2006, n. 248 "Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione pane" sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i..

In questo sistema l'allegato A del D.l.vo 222/2016 ammette unicamente il trasferimento in altra sede e la trasformazione del ciclo produttivo e una modifica all'attività congiunta di vendita dei propri prodotti oltre che naturalmente la cessazione e la sospensione temporanea dell'attività.

Non è più previsto l'ampliamento di superficie e il subingresso.